

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIROTONDO D'ARPE

STATUTO

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA

Art. 1) – E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Girotondo d'Arpe".

L'Associazione non ha fini di lucro, è politicamente indipendente e finanziariamente autonoma, e ha durata illimitata. L'Associazione ha sede in Trieste, via Barbariga 5.

STATUTO

Art. 2) – L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 3) – I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione. Essa si ispira ai principi della legge 383/2000, e nasce dall'esigenza di diffondere la conoscenza dell'arpa nelle sue diverse espressioni.

A tal fine persegue i seguenti scopi:

- promuovere l'attività concertistica e la produzione discografica della formazione di arpe folk "Girotondo d'Arpe".
- promuovere, con il contributo degli enti culturali pubblici e privati, eventi musicali anche associando alla musica d'arpa diversi strumenti o altre forme artistiche.
- creare occasioni di aggregazione e scambio di esperienze nell'ambito di attività musicali.
- contribuire a iniziative di educazione e di formazione rispondente ai bisogni, intenzioni, desideri e progetti dei musicisti e dei futuri musicisti.
- valorizzare le diverse scuole e l'impegno dei giovani arpisti organizzando occasioni di confronto.
- facilitare lo scambio di comunicazioni, dati, informazioni studi ed esperienze fra i soggetti che operano nel mondo dell'arpa: in tutti i suoi aspetti.
- offrire collaborazione, consulenza, progettazione artistica supporto tecnico e curare l'organizzazione di manifestazioni culturali a favore di Enti, Associazioni ed organismi

Art. 4) – Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione Girotondo d'Arpe potrà svolgere, in proprio o avvalendosi di risorse esterne, ogni tipo di attività in qualsiasi forma, tra cui, a titolo puramente esemplificativo ma non esclusivo, promuovere e svolgere studi e ricerche, raccogliere dati e informazioni da qualsiasi fonte, promuovere organizzare ed effettuare indagini, ricerche, riunioni, convegni, corsi, seminari, spettacoli; produrre, editare, pubblicare, rappresentare e diffondere, anche per via commerciale, materiali scritti, sonori, iconografici e audiovisivi di qualunque tipo; svolgere propaganda con tutti i mezzi consentiti; svolgere trattative e stabilire contratti con qualsiasi interlocutore pubblico e privato. Potrà inoltre promuovere, nelle forme ritenute più opportune, contatti, intese, accordi anche operativi, sia a livello nazionale e internazionale con Enti, Associazioni, gruppi o persone singole che perseguano, in tutto o in parte, fini analoghi o complementari a quelli dell'Associazione. Potrà promuovere anche la nascita di gruppi e associazioni o partecipare a quelli nazionali o internazionali esistenti.

Art. 5) – E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

FONDI E PROVENTI

Art. 6) – I fondi e i proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) le quote di associazione versate dai soci e altri contributi di qualunque fonte;
- b) i contributi provenienti da enti pubblici e privati nazionali e internazionali per la promozione di attività culturali-musicali;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) lasciti e donazioni di qualunque genere purché accettati dagli organi sociali;
- e) attività commerciale nei confronti dei soci o terzi, purché marginale e finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) le giacenze e i depositi presso banche, istituti di credito, uffici postali e simili.

Art. 7) – Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, e la quota annuale di iscrizione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È in ogni caso facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili, né ripetibili e non creano altri diritti di partecipazione. I contributi annuali devono essere versati in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 8) – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9) – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano finalità analoghe.

Art. 10) – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 11) – L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L'Associazione, previa, delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

SOCI

Art. 12) – I soci sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, di qualunque nazionalità, che condividono e fanno propri natura, finalità e scopi dell'Associazione e accettano il presente Statuto. Essi sono iscritti in un apposito registro e sono tutti soggetti (tranne i soci sostenitori permanenti) al pagamento di una quota di associazione per ogni esercizio sociale.

Art. 13) – I soci si distinguono in soci **fondatori** e soci **ordinari**, che dovranno essere persone fisiche, e soci **sostenitori**.

Sono soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci **ordinari** tutti i soci che vengono ammessi a norma del successivo articolo del presente Statuto, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci **sostenitori** persone ed enti pubblici o privati, fondazioni, aziende, associazioni e simili, che sostengono anche finanziariamente gli scopi e le attività dell'Associazione. Possono effettuare "una tantum" un versamento in danaro pari ad almeno cinquanta quote sociali vigenti, e in tal caso sono soci sostenitori permanenti; oppure optare per il versamento di una quota minima annuale corrispondente a cinque volte la quota dei soci ordinari.

Art. 14) – Si diventa soci ordinari o sostenitori presentando domanda al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione a maggioranza semplice. La domanda, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti, si intende accolta se non interviene comunicazione di diniego motivato da parte del Consiglio direttivo. Entro lo stesso termine il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota sociale. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 15) – Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, e possono partecipare alle attività associative, presentare proposte al Consiglio Direttivo e usufruire dei servizi offerti dall'Associazione. Tutti i soci, compresi i soci sostenitori, hanno diritto a un solo voto.

Art. 16) – Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione ovvero secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) – La qualità di socio (sia fondatore sia ordinario o sostenitore) viene meno, senza dar diritto alla restituzione delle quote versate, oltre che per decesso, per recesso comunicato dal socio al

Consiglio Direttivo, per il mancato versamento della quota associativa per due anni (ed esclusione dei soci sostenitori permanenti), per l'intervento di una causa di impedimento, o a seguito di delibera motivata dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti lesivi per l'immagine dell'Associazione o di nocumento per il regolare svolgimento della sua attività. L'esclusione deve essere comunicata per lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione ed ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 18) – L'Associazione conserva presso la sede il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio fondatore, sostenitore e ordinario. Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento del Libro dei Soci almeno una volta ogni sei mesi.

ORGANI SOCIALI

Art. 19) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;

L'ASSEMBLEA

Art. 20) – L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 21) – Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) approvare gli indirizzi programmatici e di attività;
- e) deliberare su ogni punto proposto all'ordine del giorno;
- f) approvare le modifiche statutarie, e decidere lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 22) – L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci. L'Assemblea deve essere convocata con avviso inviato a mezzo raccomandata a.r., fax o e-mail almeno 10 giorni prima della sua data. Le convocazioni devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima convocazione o in eventuale seconda convocazione a distanza di almeno quattro ore dalla prima, e i punti su cui l'Assemblea sarà chiamata a deliberare; questi potranno anche essere proposti da ciascun socio con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Art. 23) – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti. Gli associati potranno farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio delegato per iscritto. Nessun socio potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano. Delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti e/o rappresentati. Le delibere dell'Assemblea vengono verbalizzate.

Art. 24) – Per le delibere su modifiche allo Statuto è richiesta la presenza, anche per delega, dei due terzi degli aventi diritto; per la delibera di scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti in proprio o per delega.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, e dura in carica tre anni. L'eleggibilità al Consiglio Direttivo è subordinata al compimento del secondo anniversario di ammissione nell'Associazione. I suoi membri, che possono essere denominati "Consiglieri" sono rieleggibili.

Art. 26) – In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. L'ufficio cessa insieme a quello del Consiglio Direttivo in carica. Se per qualsiasi motivo viene

meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art. 27) – Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente;
- dirigere, disciplinare e coordinare l'attività dell'Associazione, mettendo in atto gli indirizzi programmatici proposti dal Presidente o approvati dall'Assemblea;
- nominare la direzione artistica dell'Associazione;
- intraprendere tutte le iniziative necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- coordinarne le risorse umane e materiali interne ed esterne;
- costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e le relative responsabilità, e stabilendo eventuali compensi;
- deliberare in merito all'ammissione di soci ordinari e sostenitori;
- nominare il segretario e il tesoriere;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, e i programmi e rendiconti dell'attività;
- stabilire l'entità delle quote associative annuali;
- accettare contributi, lasciti e donazioni di qualunque genere;
- formulare proposte all'Assemblea in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto;
- deliberare l'eventuale cambiamento della sede sociale.

Art. 28) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno semestralmente su convocazione del Presidente o del Direttore Artistico che sono comunque tenuti a convocarlo su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. E' presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano. Le sedute sono valide in presenza di almeno la metà dei suoi membri; le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Le delibere del Consiglio vengono verbalizzate.

IL PRESIDENTE

Art. 29) – Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Art. 30) – La carica è gratuita, è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso, dura in carica tre anni e comunque sino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Art. 31) – Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione: in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 32) – Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 33) – Il Presidente cura la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli da idonee relazioni.

Art. 34) – In caso di impedimento assume le sue funzioni il consigliere più anziano, in ogni caso non detentore della carica di Direttore Artistico. Il presidente ad interim è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente nel più breve tempo possibile.

IL SEGRETARIO

Art. 35) – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 36) – Il Segretario cura la corrispondenza dell'Associazione, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e delle deliberazioni nonché la tenuta del Libro dei Soci.

Art. 37) – La carica di Segretario scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

IL TESORIERE

Art. 38) – Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Art. 39) – La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

BILANCIO

Art. 40) – Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

Art. 41) – Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

SCIOGLIMENTO

Art. 42) – In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o al fine di pubblica utilità.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 43) – Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto consta di 43 articoli che occupano cinque pagine, ed è parte integrante dell'atto costitutivo sottoscritto a Trieste il 27 novembre 2011.